



fises
finanziaria senese
di sviluppo

Manuale Procedure Aziendali

FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO ***S.P.A.***



Sommario

Procedura Gestionale 23 – Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (Sezione del Modello 231)	4
1. Parte Generale	5
1.1. Principi ed obiettivi relativi alla redazione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione	5
1.2. Riferimenti normativi.....	6
1.2.1. <i>La corruzione ai fini della L. 190/2012 e le fattispecie di reato</i>	7
1.3 Ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di anticorruzione	8
1.3.1. <i>Profilo societario della società Finanziaria Senese di Sviluppo s.p.a.</i>	9
1.4 Principali contenuti del documento.....	11
1.4.1. <i>Aggiornamento e redazione della presente procedura</i>	11
1.5. Soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione e nella gestione del rischio.....	11
1.5.1. <i>Il Referente interno per la prevenzione della corruzione</i>	11
1.5.2. <i>Durata in carica e revoca</i>	12
1.5.3. <i>Compiti e Funzioni del Referente Interno</i>	13
1.5.4. <i>Attività di coordinamento del Referente Interno</i>	13
2. Analisi del contesto	15
2.1. Analisi del contesto esterno	15
2.2. Analisi del contesto interno	18
2.3. Aree generali ed aree specifiche	19
3. La valutazione del rischio	20
4. Il Trattamento del rischio	21
4.1. Misure generali.....	21
4.2. Misure specifiche.....	22
5. Monitoraggio e Riesame	23
6. Trasparenza	24
6.1 Il D.Lgs. 33/2013 e gli obblighi in materia di trasparenza	24
6.2. Il Responsabile della Trasparenza	24



6.3. Gli obblighi specifici di pubblicazione	25
6.4. Accesso civico	28
7. Monitoraggio e aggiornamento della procedura	28
7.1 Monitoraggio sull'attuazione della procedura	28
7.2 Aggiornamento della procedura	29
8. Diffusione della procedura	29
9. Sistema disciplinare	29
ALLEGATO 1	30
ALLEGATO 2	41

Procedura Gestionale 23 – Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (Sezione del Modello 231)

Revisione	Oggetto della revisione	Numero Cda Approvazione	Data CDA Approvazione
01	<i>nuova emissione</i>	362	27/07/2016
02	<i>Aggiornamento a seguito Riforma Madia (D.Lgs. 175/2016)</i>	388	28/09/2018
03	<i>Aggiornamento annuale</i>	423	29/03/2021
04	<i>Aggiornamento annuale con emanazione procedura 23 parte integrante del MOG</i>	436	26/04/2022
05	<i>Aggiornamento annuale 2023 – adeguamento procedura 23 al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (delibera ANAC n. 7 del 19/01/2023)</i>	447	28/03/2023

1. Parte Generale

1.1. Principi ed obiettivi relativi alla redazione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione

Fi.Se.S. non è impresa in controllo pubblico, secondo la definizione del D. Lgs.175/2016, T.U. Partecipate, e conseguentemente non è soggetta alle obbligazioni della Legge 190/2012 con riferimento alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione ed alla redazione delle Misure organizzative per la prevenzione della corruzione.

Ciononostante, aderendo alle raccomandazioni di ANAC, indicate nella Determina n.8 del 17/6/2015 e nella Determina n. 1134 del 08/11/2017, la Società ha facoltativamente adottato le presenti “*Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza*”, che costituiscono parte integrante di quelle descritte nella parte speciale del modello di organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, potenzialmente idonee a prevenire fatti corruttivi.

Tale interpretazione normativa, per la quale Fi.Se.S. in ragione della sua natura non sia da considerarsi tra gli enti destinatari delle disposizioni normative della L. 190/2012 è stata altresì ribadita nel vademecum approvato da ANAC in data 2 febbraio 2022, denominato “*Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022*”.

Allo stesso modo, non essendo società a controllo pubblico, la Società non è soggetta neppure alle obbligazioni relative al Decreto Legislativo 33/2013 con riferimento alla nomina del Responsabile della Trasparenza e alla redazione del Programma per la trasparenza e l'integrità. Anche in questo caso, in ossequio al principio di *accountability* Fi.Se.S. ha adottato facoltativamente il presente documento che contiene quindi anche misure in materia di trasparenza.

Il presente documento costituisce quindi uno degli strumenti organizzativi e di controllo, adottati dalla società, per prevenire la commissione della corruzione ed è stato redatto in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, recante il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (di seguito anche PNA) tenendo conto delle peculiarità di Fises S.p.A. di cui alle “*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*” emanate con la Determinazione n. 1134 dell'8.11.2017, nonché seguendo le indicazioni fornite nel vademecum approvato da ANAC in data 2 febbraio 2022, denominato “*Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022*”.

Fi.Se.S. ha provveduto all'individuazione di un Referente interno in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato nella figura del Dott. Francesco Piroli.

L'iter che ha portato alla predisposizione della presente procedura si è articolato in quattro fasi costituite da:

- 1) pianificazione;
- 2) analisi dei rischi di corruzione;
- 3) progettazione del sistema di trattamento del rischio;
- 4) stesura delle Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

1.2. Riferimenti normativi

La Legge 190 del 6 novembre 2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012, (di seguito Legge 190/2012) ha introdotto delle norme in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La Legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli art. 20 e 21 della Convenzione Penale della corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

La Convenzione ONU del 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate ed adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione.

Con la Legge 190/2012, l'Italia ha quindi introdotto nel proprio ordinamento un sistema organico di prevenzione alla corruzione su due livelli:

1. Livello nazionale – il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) elaborato dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC);
2. Livello decentrato – Piano Territoriale Anticorruzione (PTPC) elaborato da ogni amministrazione pubblica alla luce delle indicazioni del PNA.

La norma è ispirata al raggiungimento di obiettivi specifici, quali ad esempio:

1. ridurre le opportunità di corruzione;
2. aumentare la capacità di monitorare gli atti che potrebbero generare la corruzione;
3. creare un contesto procedurale sfavorevole alla corruzione.

In attuazione a quanto richiesto dalla Legge 190/12 sono poi stati emanati:

- il D.Lgs 39/2013 che disciplina l'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di Amministratore in Enti pubblici, Enti di diritto privato/Società sottoposti al controllo pubblico nonché lo svolgimento di attività presso Enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo e finanziati da parte dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali se l'Ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'Amministrazione;
- il D.Lgs 33/2013 che specifica e disciplina in materia di Trasparenza gli adempimenti previsti nei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della Legge 190/2012 ed estende la portata di ulteriori vincoli attraverso i contenuti dell'art. 22 della medesima Legge.

Nello spirito della Legge 190/2012, la Trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed

economicità dell'azione, valorizzando l'accountability con i cittadini anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.

Con la Determinazione n° 8/2015 del 17 giugno 2015, denominata "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*", l'ANAC ha dissipato i dubbi sull'applicazione della Legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2013 alle società e agli altri organismi partecipati dalle amministrazioni locali, definendo in modo dettagliato gli adempimenti ai quali questi soggetti sono sottoposti, secondo la loro differente configurazione giuridica e in base al diverso livello di controllo pubblico.

Successivamente l'ANAC, con la Determinazione n. 1134 dell'8.11.2017, ha emanato "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*".

Tale riforma si deve ai mutamenti nel frattempo intervenuti nel quadro normativo, con riferimento:

- al T.U. sulle società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016;
- all'accesso generalizzato previsto dal D.Lgs. 33/2013;
- alla definizione dell'ambito soggettivo definito dal nuovo art. 2 bis del D.Lgs. 33/2013.

1.2.1. La corruzione ai fini della L. 190/2012 e le fattispecie di reato

Le presenti misure organizzative sono strumento finalizzato alla prevenzione dei fenomeni corruttivi secondo un concetto di corruzione che, come emerge dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n.1, deve essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

In particolare, il PNA aggiornato al 13 novembre 2019 rileva che "*sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d'Europa) firmate e ratificate dall'Italia, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli. Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio.*

Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva".

L'Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. "La rotazione straordinaria"), ha considerato come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale."

Le situazioni potenzialmente rilevanti sono quindi più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli articoli 318, 319 e 319 ter, c.p., e comprendono alcuni delitti quali, a titolo di esempio, i reati di abuso d'ufficio, peculato, rivelazione o utilizzazione di segreto d'ufficio e traffico di influenze illecite che mirano alle medesime finalità di tutela.

In ossequio alle indicazioni fornite con gli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022", la descrizione delle fattispecie di reato che possono dar luogo a problematiche di natura corruttiva è fornita nell'Allegato 1 alla presente procedura.

1.3 Ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di anticorruzione

Le Nuove Linee Guida stabiliscono che le misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza si applicano tanto alle pubbliche amministrazioni quanto agli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, ovvero a:

"a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni".

Tra questi non vengono indicate le società a partecipazione pubblica non di controllo.

Difatti, si legge chiaramente nelle Linee Guida che le società partecipate (art. 2 bis, comma 3 D.Lgs. 33/2013) "**...restano escluse dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza**".

Tuttavia, l'ANAC ha evidenziato l'opportunità di integrare il Modello 231 con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire fatti corruttivi in danno alla società ed alla pubblica amministrazione (paragrafo 3.3.1 a pag. 37).

1.3.1. Profilo societario della società Finanziaria Senese di Sviluppo s.p.a

Ai fini della predisposizione della presente procedura e dell'individuazione delle misure integrative del Modello Organizzativo 231/2001 è necessario, in via preliminare, verificare, alla luce del D.Lgs. 175/2016, se Fi.Se.S. rientri tra le società in controllo pubblico oppure tra le società partecipate.

Nel caso di specie, vista la compagine societaria, sotto riportata, occorre verificare se ricorre una fattispecie di "controllo congiunto" da parte di più pubbliche amministrazioni.

Composizione del capitale sociale (azioni ordinarie)

Fondazione Monte dei Paschi di Siena	30,332%
Camera di Commercio di Siena	25,954%
Amministrazione Comunale di Siena	21,857%
Amministrazione Provinciale di Siena	21,857%

Composizione del capitale sociale (azioni privilegiate)

Fondazione Monte dei Paschi di Siena	58,666%
Camera di Commercio di Siena	15,399%
Amministrazione Comunale di Siena	12,968%
Amministrazione Provinciale di Siena	12,968%

In ordine a tale aspetto, la Società ha acquisito il parere di un legale di sua fiducia, che, dopo aver analizzato il caso di specie, ha escluso l'ipotesi della sussistenza di un controllo congiunto: *"Non è sufficiente la mera titolarità pubblica della maggioranza di capitale, essendo tale elemento, da solo considerato, estraneo all'art. 2359 c.c., che riguarda le due ipotesi del "socio sovrano" e del "socio tiranno", in cui chi esercita il controllo è il dominus della società. Concetto che certo non può dirsi integrato allorquando le pubbliche amministrazioni, pur avendo la maggioranza del capitale, agiscono separatamente"*.

La conclusione è, quindi, che: *"...Finanziaria Senese di Sviluppo spa appare non rientrare tra le società a controllo pubblico di cui all'art. 2 lettera m) del decreto legislativo 175/2016..."*.

Con il PNA 2019 approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 (PARTE V), in punto di prevenzione della corruzione e trasparenza negli enti di diritto privato, si è richiamato il contenuto della delibera n. 1134/2017 con la quale si è sottolineata la netta distinzione operata dal legislatore tra società in controllo pubblico (art. 2-bis comma 2 D.Lgs. 33/2013) e società partecipate (art. 2-bis comma 3 del D.Lgs 33/2013).

Anac ha inoltre evidenziato l'esistenza di incertezze interpretative sulla complessa valutazione degli elementi caratterizzanti il controllo esercitabile dalle pubbliche amministrazioni, il contenuto della delibera n. 859 del 25 settembre 2019, con la quale ha stabilito che *“Ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza nei confronti di società partecipate da più amministrazioni, l'Autorità considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le società a controllo pubblico nella l. 190/2012 e nel d.lgs. 33/2013. La società interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico è tenuta a dimostrare l'assenza del coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l'influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria. - Restano ferme le definizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. 39/2013 per l'individuazione degli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.”*

Fi.Se.S., sul punto, ha provveduto a richiedere un nuovo parere legale *pro veritate* ad una esperta amministrativista circa la riconducibilità o meno di Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A. nel novero delle società a controllo pubblico e/o nel novero delle amministrazioni pubbliche. Nel corso del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2021 veniva illustrato il contenuto del suddetto parere legale *pro veritate* trovando chiara conferma sia da un lato che *“Fi.Se.S. non rientra tra le società a controllo pubblico ai sensi del TUSPP”* così come essendo *“società per azioni con partecipazione mista pubblico-privata, a maggioranza pubblica, non appare, pertanto qualificabile come pubblica amministrazione”*.

Come specificato nel predetto parere legale *pro-veritate* *“Fi.Se.S. è una società a partecipazione pubblica maggioritaria in cui nessuno dei soci pubblici detiene da solo più del 50% delle partecipazioni. In base a quanto riferito dalla Società, risulta che non sono stati sottoscritti patti parasociali tra i soci o parti di essi, né esistono accordi diversi tali da influenzare le scelte finanziarie e strategiche della società. Lo Statuto della Società, d'altro canto, non contiene elementi che possano suggerire un'influenza dominante da parte della compagine societaria pubblica intesa come “soggetto unitario”, né sono previsti in capo alle amministrazioni pubbliche socie poteri interdittivi o inibitori. Al contrario, gli artt. 20 e 21 dello Statuto richiedono maggioranze tali per cui non si può prescindere dal voto del socio privato”*.

Pertanto, alla luce dei pareri legali *pro veritate* acquisiti nel tempo nonché con la dimostrata assenza del coordinamento formalizzato tra i soci pubblici per il controllo della società che non risulta da norme di legge, così così come dallo statuto o da patti parasociali, Fi.Se.S. è da considerarsi società meramente partecipata (non di controllo) e come tale soggetta soltanto alle misure di prevenzione in materia di trasparenza.

1.4 Principali contenuti del documento

ANAC ha sviluppato ed aggiornato con il PNA 2019 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nell'allegato metodologico al Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2019 con il quale sono fornite indicazioni per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo". Esso ha rappresentato il riferimento metodologico nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo. A ciò si aggiunge che con l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nel dare attuazione alla normativa di prevenzione della corruzione, il d.lgs. 525 maggio 2016, n. 97, novellando l'art. 10 del d.lgs. 33/2013, ha unificato in un solo strumento, il PTPCT, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità.

Fi.Se.S. ha pertanto adottato un'unica procedura in cui è stata identificata anche la sezione relativa alla trasparenza (cap. 6).

1.4.1. Aggiornamento e redazione della presente procedura

Con il PNA 2019 si è ribadito, inoltre, che ogni anno deve essere adottato un nuovo completo piano di prevenzione della corruzione. Infatti, l'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 ha disposto l'adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione da parte dell'organo di indirizzo, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), la cui prospettiva temporale deve essere di durata triennale ma come già confermato in precedenza dal Presidente dell'ANAC con il comunicato del 16 marzo 2018, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, i soggetti a ciò tenuti devono adottare un nuovo completo piano di prevenzione della corruzione con una apposita sezione dedicata alla trasparenza e, dunque, un nuovo PTPCT valido per il successivo triennio.

La presente versione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è stata aggiornata tenendo conto delle modifiche intervenute nel PNA 2022 (delibera ANAC n. 7 del 19/01/2023), nonché degli "orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza" pubblicati in data 02/02/2022.

Il presente aggiornamento è stato approvato con il Cda di Fises n. 447 del 28/03/2023.

1.5. Soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione e nella gestione del rischio

1.5.1. Il Referente interno per la prevenzione della corruzione

In merito alle società a partecipazione pubblica non di controllo, l'ANAC ha precisato che queste non sono tenute a nominare un Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza, potendo comunque individuare tale figura nell'esercizio dei propri poteri di autonomia (paragrafo 3.3.2 a pag. 38, Delibera 1134 del 20 novembre 2017).

Difatti, l'ANAC ha evidenziato che: *“sotto il profilo organizzativo, è opportuno che esse prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi”* (paragrafo 3.3.2 a pag. 38 Delibera 1134 del 20 novembre 2017).

A tal riguardo, Fi.Se.S ha deciso comunque di nominare un Referente interno in materia di prevenzione della corruzione, nella persona del dott. Francesco Piroli.

Il Referente interno in materia di prevenzione della corruzione svolge compiti di preparazione della presente procedura, di monitoraggio sull'attuazione della stessa, di segnalazione all'organo amministrativo e all'Organismo di Vigilanza.

1.5.2. Durata in carica e revoca

Il Referente Interno resta in carica sino a revoca. In ogni caso rimane in funzione fino alla nomina del successore. Qualora le caratteristiche del Referente Interno dovessero venir meno nel corso dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso che presenti i requisiti richiesti.

La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o allorquando vengano meno in capo al responsabile i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il Responsabile inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri (es. mancata predisposizione della relazione annuale e degli obblighi informativi) così come definiti nel presente Piano;
- il coinvolgimento della società o di un soggetto ad essa appartenente in un procedimento penale, ove risultino dagli atti, gravi omissioni dell'attività di vigilanza, addebitabili allo stesso Referente;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Referente per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dalla presente procedura;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Referente ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo Referente Interno per la prevenzione della corruzione in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato. Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna anche non definitiva a carico del Referente Interno, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dello stesso e la nomina di un nuovo Responsabile ad interim.

La rinuncia all'incarico da parte del Referente Interno può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

1.5.3. Compiti e Funzioni del Referente Interno

- definisce procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'efficace attuazione della procedura e la sua idoneità;
- propone modifiche alla procedura in caso di accertamento di significative violazioni e di mutamenti dell'organizzazione;
- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione;
- svolge un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e monitoraggio del codice di comportamento;
- è destinatario dei flussi informativi provenienti dai referenti presenti nell'amministrazione e dispone di una linea di report continuativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, secondo la disciplina dettata dalla Procedura n. 21 "Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza".

1.5.4. Attività di coordinamento del Referente Interno

La finalità di prevenzione che si intende perseguire con la presente procedura presuppone una continua e attenta attività di comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti nei processi lavorativi.

I Soggetti con i quali il Referente interno deve relazionarsi assiduamente per l'esercizio della sua funzione sono:

- il Direttore Generale;
- Funzioni di controllo interno per l'attività di mappatura dei processi e valutazione dei rischi;
- le varie Aree funzionali che operano per la Società.

Gli strumenti di raccordo sono i seguenti:

Flussi verso il Referente Interno in materia di prevenzione della corruzione:

- confronti periodici per relazionare al responsabile, fatte salve le situazioni di urgenza.
- report che permettano al Responsabile di conoscere tempestivamente fatti corruttivi tentati o realizzati all'interno della Società.

Tali flussi informativi, anche per ragioni di economicità sono i medesimi di quelli già istituiti dall'Organismo di vigilanza con cui vengono, quindi, condivisi.

Flussi dal Referente Interno in materia di prevenzione della corruzione:

1) invio della relazione annuale entro il 15 dicembre di ogni anno al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

4.2. Gli altri soggetti destinatari delle misure di prevenzione della corruzione

Coerentemente con le previsioni della legge 190/2012 e del PNA 2019 (Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019), sono identificati come destinatari del Piano i soggetti che operano per conto di Intesa, ovvero:

- i componenti dell'Organo Amministrativo;
- i Responsabili dei settori in cui si articola l'organizzazione di Intesa;
- il personale, dipendente o distaccato, della società;
- i collaboratori a vario titolo.

I referenti, in una realtà aziendale di dimensioni ridotte come quella di Fi.Se.S., sono tutti i dipendenti e/o soggetti che collaborano con quest'ultima.

A questi è demandato il compito di:

- ✓ individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- ✓ collaborare con il Referente Interno nell'elaborazione, attuazione e aggiornamento della procedura;
- ✓ verificare l'effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione, nell'ambito delle attività di propria competenza;
- ✓ assolvere i compiti di comunicazione/informazione nei confronti del Referente Interno ai fini dell'aggiornamento e dei rischi incombenti.

In particolare:

I Dirigenti:

- ✓ partecipano al processo di gestione del rischio e propongono le misure di prevenzione;
- ✓ assicurano l'osservanza del Codice Etico;
- ✓ svolgono attività informativa nei confronti del Referente Interno della prevenzione;
- ✓ segnalano le situazioni di illecito al Referente Interno della prevenzione e segnalano altresì i casi di personale in conflitto d'interessi;
- ✓ adottano le misure gestionali previste nella presente procedura (controllo ed eventuale avvio di procedimenti disciplinari ad esempio);
- ✓ partecipano a programmi formativi in tema di etica e legalità.



L'Organismo di Vigilanza (OdV):

- ✓ può partecipare al processo di gestione del rischio;
- ✓ collabora con il Responsabile nell'attività di prevenzione e segnala allo stesso le eventuali situazioni di pericolo emerse nell'esercizio delle funzioni e dei compiti affidati, ai sensi del D.Lgs 231/2001 e del MOG adottato.

I dipendenti della società:

- ✓ partecipano al processo di gestione del rischio;
- ✓ osservano le misure contenute nella procedura;
- ✓ segnalano le situazioni di illecito al superiore o al Referente Interno della prevenzione o all'OdV e segnalano altresì i casi di personale in conflitto d'interessi.

I Collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- ✓ osservano le misure contenute nella presente procedura e nel Codice etico;
- ✓ segnalano le situazioni di illecito.

Le disposizioni della presente procedura sono portate a conoscenza dei soggetti di seguito indicati che, per le loro attribuzioni, svolgono verifiche sul sistema di controllo interno:

- 1) i componenti del Collegio sindacale;
- 2) l'Organismo di Vigilanza 231.

Quest'ultimo è individuato, ai fini dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, così come quale soggetto con funzioni di controllo analoghe a quelle dell'Organismo Interno di Valutazione (d'ora in avanti, per brevità espositiva, OIV)

2. Analisi del contesto

Attraverso l'analisi del contesto Fi.Se.S. acquisisce informazioni necessarie ad identificare i rischi corruttivi che lo caratterizzano, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione ed attività (contesto interno).

2.1. Analisi del contesto esterno

Le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente in cui opera Fi.Se.S. possono influire sulla probabilità di accadimento dei fenomeni corruttivi.

In relazione al fenomeno corruttivo è stata svolta un'analisi del contesto esterno prendendo a riferimento i dati contenuti nell'analisi effettuata da ANAC che con il supporto della Guardia di

Finanza ha analizzato i provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria in tema di corruzione nel triennio 2016-2019 elaborando e pubblicando un apposito documento (<https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/RELAZIONE%20+%20TABELLE.pdf>).

Da tale analisi emerge che fra il mese di agosto 2016 ed il mese di agosto 2019 in Italia vi sono state 117 ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate dall'Autorità giudiziaria, correlate in qualche modo al settore degli appalti. Nel complesso gli scambi corruttivi hanno fatto emergere sempre più il tema della "smaterializzazione" della tangente, che vede sempre una minor ricorrenza della contropartita economica ed il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del *pactum sceleris*.

Più nel dettaglio, da un punto di vista geografico, su un totale di 152 episodi di corruzione registrati a livello nazionale, solo 6 sono stati registrati in Toscana (3,9%).

Quanto agli ambiti in cui si sono contestati fenomeni corruttivi con rilevazione nazionale, il 74% dei casi ha riguardato appalti pubblici (attività della quale non si occupa Fi.Se.S.).

Quanto infine alla posizione soggettiva il 16% dei casi totali ha riguardato Società partecipate.

Interessante è stata anche l'analisi del documento programmatico della Procura di Siena relativo al Periodo 2020-2022, nel quale viene descritta la realtà socio economica del territorio senese, nonché la realtà criminale della provincia di Siena senza citare in alcun modo problematiche connesse a fenomeni corruttivi

(https://www.procurasiena.it/comunicati/documento_programmatico_della_procura_di_siena_relativo_al_periodo_2020_2022/index.htm).

Per quanto riguarda il tema generale della sicurezza e della legalità è stato analizzato il rapporto sul benessere equo e sostenibile di ISTAT per l'anno 2021 pubblicato il 21 aprile 2022 (<https://www.istat.it/it/files//2022/04/7.pdf>), il quale indica i dati specifici relativi ai delitti commessi anche nella Regione Toscana e di seguito riportati:

Indicatori per regione e ripartizione geografica

REGIONI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Omicidi volontari (a)	Furti in abitazione (b)	Borseggi (c)	Rapine (c)	Violenza fisica sulle donne (d)	Violenza sessuale sulle donne (d)
	2020	2021 (*)	2021 (*)	2021 (*)	2014	2014
Piemonte	0,7	7,9	4,8	0,9	6,3	6,2
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	0,0	2,0	0,2	0,3	7,0	3,9
Liguria	0,6	5,7	3,7	1,0	7,8	7,6
Lombardia	0,4	8,1	5,1	1,1	6,1	6,6
Trentino-Alto Adige/Südtirol	0,4	3,8	1,7	0,6	6,8	5,1
<i>Bolzano/Bozen</i>	<i>0,6</i>	<i>4,3</i>	<i>2,4</i>	<i>0,9</i>	<i>6,9</i>	<i>5,9</i>
<i>Trento</i>	<i>0,2</i>	<i>3,5</i>	<i>1,0</i>	<i>0,3</i>	<i>6,7</i>	<i>4,3</i>
Veneto	0,3	11,2	2,5	0,6	5,0	6,2
Friuli-Venezia Giulia	0,2	5,3	0,7	0,3	5,9	5,9
Emilia-Romagna	0,3	10,0	4,3	1,3	8,2	6,7
Toscana	0,4	10,1	3,5	0,9	8,9	4,5
Umbria	0,1	9,2	1,4	0,5	8,0	6,9
Marche	0,6	5,0	1,1	0,4	7,8	5,0
Lazio	0,5	6,8	7,3	1,1	9,1	6,8
Abruzzo	0,2	6,5	0,9	0,4	9,3	9,1
Molise	0,0	5,1	0,6	0,2	7,7	7,1
Campania	0,7	5,0	2,6	1,4	8,4	8,8
Puglia	0,6	5,6	1,0	0,6	6,8	5,3
Basilicata	0,5	3,1	0,3	0,2	4,3	6,5
Calabria	0,7	2,6	0,4	0,2	4,6	4,7
Sicilia	0,7	4,0	1,1	0,5	5,7	5,2
Sardegna	0,6	2,7	0,7	0,3	6,6	5,2
Nord	0,4	8,4	4,0	1,0	6,4	6,4
Nord-ovest	0,5	7,7	4,8	1,0	6,3	6,6
Nord-est	0,3	9,4	2,9	0,9	6,5	6,3
Centro	0,4	7,8	4,9	0,9	8,8	5,9
Mezzogiorno	0,6	4,5	1,4	0,7	6,9	6,5
Sud	0,6	4,9	1,6	0,8	7,3	7,2
Isole	0,7	3,7	1,0	0,4	5,9	5,2
Italia	0,5	7,1	3,3	0,9	7,0	6,4

(a) Per 100.000 abitanti;

(b) Per 1.000 famiglie;

(c) Per 1.000 abitanti;

(d) Per 100 donne di 16-70 anni;

(e) Per 100 donne di 16-70 anni che hanno o hanno avuto un partner;

(f) Per 100 persone di 14 anni e più;

(g) Per 100 famiglie;

(*) Dati provvisori.

Gli indicatori oggettivi e soggettivi che misurano l'evoluzione della sicurezza nel nostro Paese mostrano una generale tendenza al miglioramento sia nel lungo periodo sia nei due anni di pandemia.

Nel 2020 e nel 2021 continua il miglioramento degli indicatori di percezione di sicurezza riferiti alla zona in cui si vive: aumenta la percezione di sicurezza camminando al buio da soli e diminuisce la percezione del degrado e del rischio di criminalità.

Dall'analisi dei dati sopra citati si può evidenziare che il fenomeno corruttivo in Italia persiste nel corso degli anni ed è in buona sostanza stabile. L'analisi della corruzione e della concussione in Italia conduce a riscontrare una differente distribuzione del fenomeno tra le varie Regioni italiane che risulta più grave al Centro-Sud e nelle Isole.

In conclusione, l'analisi del fenomeno corruttivo in Toscana e nella provincia di Siena non evidenzia particolari problematiche, con valutazione di un rischio basso.

Relativamente ai processi gestionali maggiormente a rischio, si confermano quelli individuati dal Piano Nazionale Anticorruzione, ossia:

- l'affidamento di lavori, servizi e forniture, compresi gli incarichi professionali;
- l'assunzione del personale;
- la gestione finanziaria.

2.2. Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno ha riguardato da un lato la struttura amministrativa di Fi.Se.S., descritta compiutamente nella procedura n. 1 "*Relazione sulla struttura organizzativa*" alla quale si rimanda, mentre dall'altro è stata effettuata una mappatura dei processi aziendali.

Così come indicato nell'allegato metodologico al PNA 2019, Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola partendo dall'analisi del contesto interno ed esterno della società, dalla valutazione e dal trattamento del rischio.

Il processo di gestione del rischio corruttivo in Fi.Se.S è stato progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività svolta e prevenendo il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, migliorando la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

In tale contesto è stato utilizzato il sistema di controlli già esistenti in Fi.Se.S, evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati, nonché rendendo la presente procedura parte integrante del manuale unico delle procedure aziendali in un'ottica di gestione integrata del rischio.

La realizzazione della presente procedura si è comunque sviluppata:

- nella mappatura dei processi, con l'individuazione delle aree a maggior rischio corruttivo valutate anche in relazione al contesto ed all'attività della Società;
- nella valutazione del rischio;
- nella gestione del rischio con previsione di protocolli atti a prevenire condotte illecite e con la previsione di un flusso informativo da e per il Responsabile della prevenzione della corruzione.

In particolare, le misure organizzative di prevenzione sono state individuate dopo aver svolto le seguenti attività di individuazione e gestione dei rischi di corruzione: la società ha effettuato un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Nella individuazione delle aree a rischio si è tenuto conto del fatto che vi è un procedimento giudiziario in corso, conclusosi con sentenza di assoluzione in primo grado con la formula perché il fatto non sussiste.

2.3. Aree generali ed aree specifiche

La Legge 190/2012 (art. 1 comma 16) individua quattro aree che ritiene comuni alle pubbliche amministrazioni ed alle società da esse partecipate definendole "obbligatorie":

- a)** autorizzazione o concessione;
- b)** scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c)** concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d)** concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

La rivisitazione del PNA pubblicata dall'ANAC in data 2 novembre 2015, ha previsto che oltre alle "Aree di rischio obbligatorie", quali quelle sopra evidenziate, ulteriori Aree, riferite all'attività svolta dalle amministrazioni, società ed enti, a prescindere dall'appartenenza a specifici settori, denominate "Aree Generali" che sono così declinate:

- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Controlli, verifiche e ispezioni e sanzioni;
- Incarichi e nomine;
- Affari legali e contenziosi.

Accanto a queste, ogni società deve poi verificare l'esistenza di "Aree Specifiche", degne di essere monitorate, e che saranno in diretta dipendenza rispetto alle peculiarità esistenti nell'attività svolta dalla società.



Nel caso di Fi.Se.S le AREE esaminate sono:

A.1 ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DEL PERSONALE

A1.1. Reclutamento

A1.2 Progressioni di carriera

A.2 GESTIONE ED EROGAZIONE DI STRUMENTI AGEVOLATIVI (ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE)

Istruttoria e monitoraggio del finanziamento

A.3 GESTIONE DEI FINANZIAMENTI (ATTIVITÀ TRADIZIONALE)

A.3.1 Istruttoria, proposta e decisione di finanziamento

A.3.2 Gestione e monitoraggio del finanziamento

A.4 AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

A.4.1 Definizione e modalità dell'acquisto

A.4.2 Valutazione delle offerte

A.4.3 Conferimento incarichi di consulenza

A.5 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER IL DESTINATARIO

Gestione omaggi e sponsorizzazioni

A.6 ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO E VERIFICHE ISPETTIVE

A.7 TESORERIA

A.7.1 Selezione Investimenti

A.7.2 Gestione pagamenti

A.7.3 Gestione incassi

A.8 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Gestione contenzioso attivo e passivo

3. La valutazione del rischio

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un evento.

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Il rischio è quindi un concetto probabilistico, rappresenta la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno.

La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo e della possibilità che essa si trasformi in un danno, nel caso di specie, in un reato.

Come indicato nell'all. 1 al PNA 2019 la valutazione del rischio "è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio)".

Essa si articola in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione, attraverso un'attività di mappatura dei processi volta ad identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Lo svolgimento della mappatura dei processi è meglio descritta nell'all. 1 alla presente procedura "*Risk Self Assessment Anticorruzione*", mediante la quale si è individuato, valutato e gestito il rischio al fine di prevenire i reati.

Si è proceduto, quindi, ad un elenco dei processi di lavoro svolti in Fi.Se.S, area per area, descrivendone le modalità di svolgimento, le attività che lo compongono, i soggetti responsabili dello stesso mediante una rappresentazione tabellare degli stessi. In conformità al disposto dell'all. 1 al PNA 2019, è stato valutato il rischio mediante un approccio prevalentemente qualitativo.

La gestione del rischio implica l'attuazione di una serie di iniziative che permettano di programmare e monitorare le attività svolte dalla Società scongiurando possibili rischi di corruzione.

Per la valutazione del rischio si rinvia all'Allegato 2 "*Risk Self Assessment Anticorruzione*".

4. Il Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione, progettazione e programmazione delle misure generali e specifiche finalizzate a ridurre il rischio corruttivo.

4.1. Misure generali

Le misure generali sono quelle che intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione. In Fi.Se.S. sono adottate le seguenti misure:

SISTEMA DI CONTROLLI: la definizione di un sistema di gestione del rischio ha tenuto conto del sistema complessivo dei controlli istituito da Fi.Se.S., oltre a quello previsto dall'OdV sul MOG.

CODICE ETICO: la Società ha integrato il codice etico già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Con il Codice Etico sono state sancite una serie di regole di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte sia dei propri organi sociali e Dipendenti, sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano con esso rapporti. Non essendo una pubblica amministrazione non si è proceduto all'adozione di un codice di comportamento.

TRASPARENZA: al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, la Società ha adottato disposizioni specifiche sul punto.

INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI: la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013. Tale norma non è però applicabile a Fi.Se.S., in quanto recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

FORMAZIONE: La Società ha definito i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, e le ha integrate con le attività di formazione dedicate al «modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001».

ROTAZIONE DEL PERSONALE: la Società non è tenuta al principio della rotazione del personale ma in conformità al MOG ha previsto che i processi aziendali rispettino il principio della cd. “segregazione delle funzioni”, che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA ILLECITI: la Società aveva già adottato una specifica procedura sul *whistleblowing*, che successivamente ha modificato per renderla conforme alle prescrizioni della Legge 30.11. 2017, n. 179.

Fi.Se.S ha adottato una specifica procedura (Procedura n. 18 “*Gestione delle segnalazioni di condotte illecite all’interno di Fi.Se.S.*”) idonea ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. Il soggetto deputato a raccogliere le segnalazioni è stato individuato nell’OdV.

Nel MOG è altresì indicato che “*sempre a tutela della riservatezza del segnalante, è prevista inoltre l’applicabilità del sistema disciplinare di cui al presente Modello anche nei confronti di chi viola le misure a tal fine preposte.*”

È vietato qualunque atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Il comma 2-ter prevede che l’adozione di misure discriminatorie possa essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.”

4.2. Misure specifiche

Le misure specifiche sono quelle che agiscono in maniera puntuale su alcuni rischi individuati in fase di valutazione del rischio. Fi.Se.S. sul punto adotta le misure di trattamento descritte nella parte speciale del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 ed in particolare nella

sezione VII – Parte Speciale Per La Prevenzione Dei Reati Nei Rapporti Con La Pubblica Amministrazione nonché mediante il rispetto delle procedure:

Procedura Gestionale n. 01 – Relazione sulla Struttura Organizzativa (Mansionario);

Procedura Gestionale n. 08 - Gestione delle comunicazione aziendali;

Procedura Gestionale n. 09 – Regolamento della funzione Internal Audit;

Procedura Gestionale n. 12 – Regolamento della funzione Risk Management;

Procedura Gestionale n. 13 – Regolamento del processo ICAAP;

Procedura Gestionale n. 14 – Trasparenza

5. Monitoraggio e Riesame

L'attività di monitoraggio sull'efficacia delle misure di prevenzione è svolta dal Referente Interno in materia di anticorruzione e trasparenza sulla base di un piano di monitoraggio e di controlli stabilito annualmente, che tiene conto della ponderazione del rischio e quindi della maggiore probabilità di accadimento nei processi ritenuti rischiosi. L'esito annuale dei controlli, oltre a trovare spazio nella Relazione annuale, viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione che, in caso di evidenti inadempimenti, assumerà le iniziative ritenute più opportune.

In particolare, si prevede una programmazione delle misure di prevenzione. Infatti, l'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR pag. 45 - All.to 1 PNA 2019). Per abbattere il rischio corruttivo, si ritiene che vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio prima dell'aggiornamento della presente procedura:

Misure generali (Cfr Tabella n. 8 pag. 39 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (Cfr Tabella n. 8 pag. 39 – All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Misure di controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	Da inserire al monitoraggio previsto dal Referente Interno
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Verifica diffusione Codice Etico SI	Da inserire al monitoraggio previsto dal Referente Interno
Misure di regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività SI	Da inserire al monitoraggio previsto dal Referente Interno



Misure di formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto dal Referente Interno
Misure di trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione 100% salva applicazione normativa privacy	Da inserire al monitoraggio previsto dal Referente Interno

6. Trasparenza

6.1 Il D.Lgs. 33/2013 e gli obblighi in materia di trasparenza

La legge anticorruzione ha evidenziato il ruolo fondamentale della trasparenza quale strumento indispensabile di prevenzione del fenomeno corruttivo e della cattiva amministrazione: la trasparenza va intesa come *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

Orbene, stando alla disciplina dettata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", realizzare "un adeguato livello di trasparenza" e "la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità", richiede che ogni amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, predisposto dal Responsabile della trasparenza e adottato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, da aggiornare annualmente e pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione "Società trasparente".

La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, in conformità a peculiari specifiche tecniche, nel sito istituzione della Società, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito stesso direttamente ed immediatamente senza alcuna preventiva autenticazione ed identificazione.

6.2. Il Responsabile della Trasparenza

Il Referente interno in materia di anticorruzione svolge altresì il ruolo di referente interno per per la Trasparenza, attraverso un'attività continuativa di controllo sugli adempimenti in capo alla Società degli obblighi di pubblicazione assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43 D.Lgs. 33/2013).

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza

e pubblicità dell'azione amministrativa, in Fi.Se.S il referente interno per la Trasparenza collabora con il DPO (Data Protection Officer) (cfr. Art. 37 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 – GDPR e Parte IV, § 7. “I rapporti del RPCT con altri organi dell'amministrazione e con ANAC”) che svolge specifici compiti anche di supporto per l'ente, essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR).

6.3. Gli obblighi specifici di pubblicazione

Gli obblighi di pubblicazione attengono nel caso di Fi.Se.S., in quanto società a partecipazione pubblica non di controllo, all'attività di pubblico interesse da questa svolta, che nel caso di specie ha ad oggetto soltanto l'eventuale gestione dei bandi degli enti pubblici territoriali per ottenere finanziamenti ed agevolazioni.

Si specifica che Fi.Se.S non svolge tale attività, che anche al momento della stesura del presente documento non è attivo alcun bando degli enti pubblici territoriali e, pertanto, quanto nel prosieguo descritto viene riportato solo per eventuali futuri bandi che verranno gestiti da Fi.Se.S.

In relazione all'attività di gestione dei predetti bandi, FI.SE.S. è tenuta ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione e accesso civico “semplice” nonché a garantire il diritto di accesso generalizzato.

Secondo le Linee Guida *“Resta ferma la possibilità da parte della società di prevedere livelli di trasparenza maggiori, auspicabili anche per garantire il massimo livello di accountability della governance in presenza della partecipazione pubblica, anche se non maggioritaria, al capitale sociale”* (paragrafo 3.3.4 a pag. 39).

Orbene, in conformità a quanto disciplinato dal predetto D.Lgs. 33/2013, nonché dalla Determinazione 1134/2017, le società meramente partecipate devono pubblicare i dati ed i documenti di cui alla tabella sotto riportata:

TABELLA – Obblighi di pubblicazione, Uffici competenti e frequenza (elaborata in conformità all'Allegato 1 alle Linee Guida ANAC-Determinazione n. 1134 dell'8.11.2017)

Denominazione	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Disposizioni generali	Pubblicazione del Piano Triennale per prevenzione della trasparenza e della corruzione (PTPCT)	Art. 10 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. non ha alcun obbligo di redazione e pubblicazione del PTPCT in quanto mera società a partecipazione pubblica. In conformità alla determinazione ANAC n. 1134 dell'8.11.2017, Fi.Se.S. ha provveduto all'adozione di una specifica procedura operativa, parte integrante del proprio modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs.	Annuale



			231/2001, consultabile sul sito internet www.Fi.Se.S. .it	
	Pubblicazione di riferimenti normativi su organizzazione e attività, atti amministrativi generali, documenti di programmazione strategico-gestionale	Art. 12, comma 1 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. non ha alcun obbligo di pubblicazione in quanto mera società a partecipazione pubblica	
	Pubblicazione di codice etico e di condotta	Art. 12, comma 1 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. non ha alcun obbligo di redazione e pubblicazione di codici etici e di condotta in quanto mera società a partecipazione pubblica. Tuttavia la società ha adottato un proprio codice etico, quale parte integrante del modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, consultabile sul sito internet www.Fi.Se.S. .it	Tempestivo
Organizzazione	Pubblicazione di atti di nomina, <i>curriculum vitae</i> , compensi, dati relativi all'assunzione di altre cariche presso altri enti pubblici o privati, dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale, titolarità di imprese ed azioni di società dei titolari di incarichi di amministrazione	Art. 14 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. non ha alcun obbligo di pubblicazione in quanto mera società a partecipazione pubblica	
	Pubblicazione della dichiarazione annuale sull'insussistenza di cause di incompatibilità	D.Lgs. 39/2013	Fi.Se.S. non ha alcun obbligo di pubblicazione in quanto mera società a partecipazione pubblica	
	Pubblicazione dell'articolazione degli uffici, indicazione dei nomi dei dirigenti, provvedimenti sanzionatori per violazione art. 14.	Art. 13 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. non ha alcun obbligo di pubblicazione in quanto mera società a partecipazione pubblica	
Consulenti e collaboratori	Pubblicazione di incarichi di collaborazione, consulenza professionali	Art. 15-bis D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. non ha alcun obbligo di pubblicazione in quanto mera società a partecipazione pubblica	
	Pubblicazione di incarichi di direttore generale, <i>curriculum vitae</i> , compensi, dati relativi all'assunzione di altre cariche presso altri enti pubblici o privati, dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale, sanzioni per violazioni art. 14.	Art. 14 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. non ha alcun obbligo di pubblicazione in quanto mera società a partecipazione pubblica	
Personale	Pubblicazione di incarichi dirigenziali, <i>curriculum vitae</i> , compensi, dati relativi all'assunzione di altre cariche presso altri enti pubblici o privati, dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale, sanzioni per violazioni art. 14.	Art. 14 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. non ha alcun obbligo di pubblicazione in quanto mera società a partecipazione pubblica	
	Pubblicazione di dotazione organica, personale in servizio, costo personale, tassi di assenza trimestrali	Art. 16 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. non ha alcun obbligo di pubblicazione in quanto mera società a partecipazione pubblica	
	Pubblicazione di contrattazione collettiva, contratti integrativi	Art. 21 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. non ha alcun obbligo di pubblicazione in quanto mera società a partecipazione pubblica	
Selezione del personale e performance	Pubblicazione dei criteri e modalità per il reclutamento del personale, distribuzione dei premi al personale	Artt. 19 e 20 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. non ha alcun obbligo di esperire attività di selezione comparativa del personale né quindi di pubblicazione in quanto mera società a partecipazione pubblica	

Enti controllati	Pubblicazione delle società partecipate e enti di diritto privato controllati	Artt. 20 e 22 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. non ha alcun obbligo di pubblicazione in quanto mera società a partecipazione pubblica. Fi.Se.S. comunque non controlla né ha partecipazioni in alcuna società	
Attività e procedimenti	Pubblicazione di uno specifico procedimento se preposto allo svolgimento di un'attività amministrativa	Art. 35 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. è tenuta a tale obbligo solo al verificarsi della condizione	Tempestivo
Bandi di gara e contratti	Pubblicazione di informazioni sulle procedure ed avvisi sulle procedure di affidamento qualora venga svolta la funzione di stazione appaltante	Art. 1 comma 32 L. 190/2012, Art. 37 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. è tenuta a tale obbligo solo al verificarsi della condizione. Fi.Se.S. perché la società svolge la propria attività nel libero mercato	Tempestivo
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Pubblicazione di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Art. 26 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. è tenuta a tale obbligo solo al verificarsi della condizione e limitatamente al caso in cui svolga attività di pubblico interesse	Tempestivo
Bilanci	Pubblicazione dei bilanci di esercizio	Art. 29 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. è tenuta a tale obbligo solo nel caso in cui svolga attività di pubblico interesse	Annuale
Beni immobili e gestione del patrimonio	Pubblicazione di informazioni sugli immobili posseduti, nonché dei canoni di locazione ed affitto	Art. 30 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. non ha alcun obbligo di pubblicazione in quanto mera società a partecipazione pubblica	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Pubblicazione dei dati dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Art. 31 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. non ha alcun obbligo di nomina di un Organismo Indipendente di Valutazione in quanto mera società a partecipazione pubblica	
Servizi erogati	Pubblicazione dei dati relativi alla carta dei servizi e standard di qualità, class action, costi contabilizzati qualora la società svolga la funzione di concessionaria di servizio pubblico	Art. 32 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. è tenuta a tale obbligo solo al verificarsi della condizione	Tempestivo
Pagamenti	Pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti e alla loro tempestività, ammontare complessivo dei debiti, iban e pagamenti informatici	Art. 33 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. non ha alcun obbligo di pubblicazione in quanto mera società a partecipazione pubblica	
Opere pubbliche	Pubblicazione di atti di programmazione di opere pubbliche con indicazione di tempi e costi nel caso in cui vengano prodotti documenti di programmazione di opere pubbliche	Art. 38 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. è tenuta a tale obbligo solo al verificarsi della condizione	Tempestivo
Informazioni ambientali	Pubblicazione di informazioni ambientali	Art. 40 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. non ha alcun obbligo di pubblicazione in quanto mera società a partecipazione pubblica	
Prevenzione della corruzione	Pubblicazione del piano triennale per la corruzione e trasparenza	Art. 10 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. non ha alcun obbligo di redazione e pubblicazione del PTPCT in quanto mera società a partecipazione pubblica. In conformità alla determinazione ANAC n. 1134 dell'8.11.2017, Fi.Se.S. ha provveduto all'adozione di una specifica procedura operativa, parte integrante del proprio modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, consultabile sul sito internet www.Fi.Se.S..it	Annuale
Accesso civico "semplice"	Pubblicazione dei dati del responsabile della prevenzione della	Art. 5 D.Lgs. 33/2013	Fi.Se.S. ha obbligo di pubblicazione di tali dati	Tempestivo



(concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria) e "generalizzato" (concernente dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria)	corruzione e della trasparenza o del soggetto ed ufficio cui è presentata la richiesta di accesso civico nonché modalità di esercizio di tale diritto, indicazione dei recapiti telefonici e caselle di posta istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale			
Dati ulteriori	Pubblicazione di dati, informazioni e documenti che la società non ha l'obbligo di pubblicare	Art. 7-bis D.Lgs. 33/2013	Nel caso la società decida di pubblicare dati ulteriori, si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti	

6.4. Accesso civico

L'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, disciplina l'accesso civico "semplice" che è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L'accesso "generalizzato" (ex art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013), invece, può essere presentato da chiunque, ma si applica limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea; per cui non sarà applicabile a FISES perché questa non svolge alcuna attività di pubblico interesse.

In merito, FI.SE.S. ha istituito la procedura sull'accesso civico ed il relativo registro, pubblicati sul sito internet della società.

Chiunque potrà esercitare l'accesso civico "semplice" con una richiesta che andrà presentata al Responsabile della trasparenza di FISES, dott. Francesco Piroli, all'indirizzo e-mail: responsabile.anticorruzione.trasparenza@fises.it.

A tal fine, il soggetto richiedente potrà utilizzare il modulo presente sul sito della società.

La procedura prevede, inoltre, nel caso di richiesta di accesso civico "semplice" senza risposta entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del RPCT di Fi.Se.S., che tale richiesta possa essere inoltrare al Presidente di Fi.Se.S. S.p.a., Massimo Terrosi, all'indirizzo mail: presidenza@fises.it

7. Monitoraggio e aggiornamento della procedura

7.1 Monitoraggio sull'attuazione della procedura

Il Referente interno per la prevenzione della corruzione monitora sull'attuazione della procedura, tenendo conto della pianificazione attività di controllo da svolgere nel corso dell'anno.

Nello svolgimento della propria attività può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società, con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo.

7.2 Aggiornamento della procedura

La presente procedura operativa necessita, per sua natura, di un adeguamento correlato alle evoluzioni degli accadimenti aziendali nonché a:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A..

Il Referente interno per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvederà, con cadenza annuale, a valutare l'adeguatezza del Piano e del "Modello 231", procedendo all'eventuale comunicazione delle proprie determinazioni all'OdV per quanto di competenza in relazione al "Modello 231". Ove ritenuto necessario, il Responsabile provvederà a proporre all'Organo Amministrativo le modifiche ed implementazioni da apportare alla presente procedura che potranno, a titolo esemplificativo scaturire a seguito di:

- modifiche normative o di evoluzione giurisprudenziali e dottrinali in tema di anticorruzione;
- criticità riscontrate dalla funzione Controlli Interni nel corso delle proprie attività di verifica;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazioni di quelle precedentemente identificate, a seguito di significative violazioni della presente procedura, del Codice Etico o del Modello 231;
- riscontro di carenze e/o lacune di indagini condotte dagli organi inquirenti.

8. Diffusione della procedura

La presente procedura è destinata a tutto il personale dipendente di FI.SE.S., che è stato edotto dei suoi contenuti.

La pubblicazione delle informazioni riportate nei paragrafi precedenti avviene all'interno del sito web istituzionale www.fises.it, alla sezione denominata "Società Trasparente", che deve essere accessibile direttamente dalla home page del sito web istituzionale.

I contenuti di tale sezione non potranno essere soggetti a restrizioni relativamente ai motori di ricerca.

I dati rimarranno pubblicati per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

9. Sistema disciplinare

L'effettività della presente procedura richiede l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni previste nello stesso, del Codice Etico, del Modello 231/2001 e delle

procedure interne disposte ai fini della prevenzione sia dei reati di corruzione che di quelli contemplati dal D.Lgs 231/2001.

Nel MOG 231 in essere è previsto un sistema sanzionatorio in funzione della diversa tipologia di rapporto intrattenuto dalla Società con i soggetti destinatari del modello, oltre a quelli degli stessi intrattenuti con terzi estranei alla società, potenzialmente forieri di reato presupposto.

Tale sistema si rivolge, infatti, a tutto il personale di Fi.Se.S., compreso il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, i collaboratori esterni e tutti i soggetti aventi rapporti con la società, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare e delle relative sanzioni, indipendentemente dall'instaurazione e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria per i medesimi fatti.

ALLEGATO 1

Descrizione delle fattispecie di reato esaminate ai fini della valutazione dei rischi

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato – corredate da una breve descrizione in relazione a ciascun delitto - che sono state esaminate ai fini della valutazione dei rischi.

In ragione del concetto di corruzione sopra esaminato sono stati presi in considerazione non solo i reati indicati negli artt. 24, 25, 25 ter e 25 *decies* del decreto legislativo 231/01 ma anche le ipotesi delittuose contemplate nella legge 190/2012.

In tale prospettiva l'approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un'attenzione specifica alla possibilità che vengano commessi i reati indicati nel Capo I Titolo II del Codice penale nonché quelli altrimenti indicati dalla legge 190/2012 che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte da Fi.Se.S. anche se non sono previsti dal decreto 231 come reati presupposto. In considerazione del fatto che tutti i reati sono stati rivalutati al fine dell'adozione della presente procedura e per consentire una lettura organica e completa del presente documento sono riportate tutte le fattispecie che corrispondono al concetto di corruzione sopra esaminato, anche qualora le stesse siano già state valutate nell'ambito anche dell'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Reati di cui all'art. 24 D.Lgs. 231/2001. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

c.p. art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

c.p. art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 (3) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

c.p. art. 356. Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

c.p. art. 640. Truffa

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549):

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;



c.p. art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee

c.p. art. 640-ter. Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Reati di cui all'art. 25 D.Lgs. 231/2001. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette

anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

c.p. art. 314. Peculato

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro [c.p. 458] o di altra cosa mobile altrui [c.c. 812, 814], se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

c.p. art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

c.p. art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

c.p. art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi



o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

c.p. art. 317. Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

c.p. art. 317-bis. Pene accessorie

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.

c.p. art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni

c.p. art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni



c.p. art. 319-bis. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi

c.p. art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni

c.p. art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

c.p. art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo

c.p. art. 321. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità

c.p. art. 322. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri,

il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319

c.p. art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Reato di cui all'art. 25-ter, comma 1 lettera s-bis) D.Lgs. 231/2001. Corruzione tra privati

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

...

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

c.c. art. 2635. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.



Reato di cui all'art. 25-decies D.Lgs. 231/2001. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

c.p. art. 377-bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni

Reati previsti dal titolo II, Capo I, del Codice Penale (non richiamati in precedenza)

c.p. art. 323. Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità

c.p. art. 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516

c.p. art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio (2), le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.



Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni

c.p. art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa

c.p. art. 331. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”



Reati previsti dal titolo II, Capo II, del Codice Penale (sopra non richiamati)

c.p. art. 346-bis. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

c.p. art. 353. Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

c.p. art. 353-bis. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

ALLEGATO 2

RISK SELF ASSESSMENT ANTICORRUZIONE

alle Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

AREA	GRADO COMPLESSIVO DI RISCHIO	SOGGETTI COINVOLTI	FATTORI DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
A1 ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DEL PERSONALE				
A1.RECLUTAMENTO	Basso	Area Amministrativa Direttore generale CdA	<p>a) Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>b) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</p> <p>c) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari (nel caso di <u>Fi.Se.S. non rileva</u>)</p>	<p>Innanzitutto, si rileva che Fi.Se.S non è obbligata ad esperire concorsi pubblici per selezionare/reclutare nuove risorse. Fi.Se.S ha adottato la procedura "P.G.07 Gestione del personale".</p> <p>Secondo tale procedura: La Direzione individua l'esigenza di nuove figure professionali da assumere. Valutato il fabbisogno di nuovo personale, la Direzione presenta la proposta al Consiglio di Amministrazione che delibera sull'argomento, fissando di volta in volta le modalità di assunzione. La delibera viene restituita alla Direzione per la sua esecuzione. La fase della selezione viene affidata ad un soggetto esterno alla società (un'agenzia di selezione del personale). La terzietà di tale soggetto garantisce l'imparzialità nella selezione del candidato</p>
A1.2 PROGRESSIONI DI CARRIERA	Basso	CdA	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	Fi.Se.S non ha adottato alcuna procedura in quanto tutte le decisioni sono di competenza del CDA.
A 2 - GESTIONE ED EROGAZIONE DI STRUMENTI AGEVOLATIVI (ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE) ISTRUTTORIA E MONITORAGGIO	Basso	Direzione Generale CdA	L'elaborazione del bando - che costituisce l'attività più sensibile ad eventuali fenomeni corruttivi, visto che in questo possono essere inseriti requisiti specifici diretti a favorire determinati operatori economici - viene effettuata direttamente	Fi.Se.S non ha adottato alcuna specifica procedura, tuttavia l'area è di scarso rilievo, non svolgendo Fises tale attività.



DELLA PRATICA DI FINANZIAMENTO			dall'ente pubblico territoriale. Fi.Se.S si potrebbe occupare soltanto della gestione operativa e del monitoraggio della pratica di finanziamento. In particolare, istruendo la pratica di finanziamento, raccogliendo le domande di partecipazione e la relativa documentazione, da trasmettere all'Ente pubblico banditore. L'unico rischio da gestire potrebbe essere quello della trasmissione delle domande, in quanto la graduatoria delle imprese beneficiarie del finanziamento si basa, oltre che sul possesso dei requisiti, su un criterio di natura cronologica. Pertanto, nella trasmissione delle domande potrebbero essere favoriti determinati operatori economici.	
A.3 - GESTIONE DEI FINANZIAMENTI (ATTIVITA' TRADIZIONALE)				
A.3.1 PRIMO CONTATTO, ISTRUTTORIA E DECISIONE DI FINANZIAMENTO	Medio	Area Finanza & Sviluppo Area Affari Generali Area Controllo-Monitoraggio Area Amministrativa Direttore Generale CdA	Il rischio maggiore è rappresentato dall'erogazione di finanziamenti ad aziende al solo fine di "compiacere" quest'ultima e/o terzi.	Fi.Se.S ha adottato la Procedura "PG 02 Erogazione finanziamenti". Le fasi elencate nella procedura indicata risultano procedimentalizzate. Tant'è che ogni segmento dell'attività viene tracciata e coinvolge plurime aree di responsabili: Direzione generale, Area Finanza e Sviluppo, Affari generali. Tale segregazione di compiti garantisce la correttezza e regolarità del processo di erogazione di finanziamenti
A.3.2 GESTIONE E MONITORAGGIO DEL FINANZIAMENTO	Basso	Area Finanza & Sviluppo Area Affari Generali Area Controllo-Monitoraggio e Gestione Crediti Deteriorati Area Amministrativa Direttore Generale CdA Area Controllo-Monitoraggio e	Ignorare eventuali sintomi di anomalia per favorire l'azienda a cui è stato erogato il finanziamento e/o terzi	Fi.Se.S ha adottato la Procedura PG 03 "Gestione Finanziamenti". La gestione dei finanziamenti erogati avviene attraverso una serie di attività che vedono coinvolte tutte le Aree Aziendali.



		Gestione Crediti Deteriorati		
A.4 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
A.4.1 DEFINIZIONE E MODALITÀ DELL'ACQUISTO	Basso	Direzione Generale Area Amministrativa Segreteria Amministrativa Il Responsabile dell'Area Amministrativa Presidenza CDA	Acquisire beni e servizi inutili soltanto per favorire particolari fornitori. Si rilevi come Fi.Se.S non sia soggetta alle regole delle procedure ad evidenza pubblica (es. gare)	Fi.Se.S ha adottato la Procedura "PG06 Gestione Acquisti beni e servizi", integrata dalla "PG05 Gestione ciclo finanziario" per la parte relativa ai pagamenti. L'attività sensibile qui analizzata è procedimentalizzata, anche sotto il profilo della segregazione dei compiti.
A.4.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Basso	Direzione Generale Area Amministrativa Segreteria Amministrativa Il Responsabile dell'Area Amministrativa Presidenza CDA	Il rischio è quello di favorire particolari fornitori.	Fi.Se.S ha adottato la Procedura "PG06 Gestione acquisti beni e servizi" L'attività sensibile qui analizzata è procedimentalizzata, anche sotto il profilo della segregazione dei compiti
A.4.3 CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA	Basso	Direzione Generale Area Amministrativa Segreteria Amministrativa Il Responsabile dell'Area Amministrativa Presidenza CDA		Gli incarichi di collaborazione sono disciplinati dalla Procedura "PG06 Gestione acquisti di beni e servizi" nella parte relativa ai servizi, che a sua volta richiama quella sui beni non ricorrenti
A.5. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO GESTIONE OMAGGI E SPONSORIZZAZIONI	Medio	Direttore Generale Presidenza CdA	Distorsione delle sponsorizzazioni e/o degli omaggi a favore di particolari soggetti.	Fi.Se.S. ha dettato una specifica disciplina nel Codice Etico.
A.6 ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO E VERIFICHE ISPETTIVE	Medio	Direttore Generale	Rischio che un soggetto interno alla Società (personale dipendente e/o soggetti apicali) corrompa un funzionario pubblico o soggetto incaricato di svolgere attività ispettiva.	Si veda però il Modello di Organizzazione (D.Lgs. 231/2001), parte speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".
A.7 TESORERIA				
A.7.1 SELEZIONE INVESTIMENTI	Basso	Direzione Generale		Fi.Se.S ha adottato la Procedura "PG05 Gestione ciclo finanziario".



		Area Amministrativa	Effettuare investimenti al fine di favorire particolari soggetti.	
A.7.2 GESTIONE PAGAMENTI	Medio	Direzione Generale Area Amministrativa	Effettuare pagamenti ingiustificati.	Fi.Se.S ha adottato la Procedura "PG05 Gestione ciclo finanziario"
A.7.3 GESTIONE INCASSI	Basso	Direzione Generale Area Amministrativa	Omessa verifica e conseguente omessa attivazione procedura per il recupero dei crediti per favorire particolari soggetti.	Fi.Se.S ha adottato le seguenti Procedure: - "PG 03 Gestione finanziamenti erogati"; - "PG05 Gestione ciclo finanziario"
AREA 8 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Medio	Direzione Generale CdA	Sottoscrivere transazioni pregiudizievoli per Fi.Se.S	Fi.Se.S non ha adottato alcuna Procedura in quanto è sufficiente la previsione del Flusso informativo istituito verso l'ODV e verso il RPC